



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 73

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

185^a seduta: mercoledì 7 luglio 2021

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
BATTISTONI, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali</i>	3
CALIGIURI (FIBP-UDC)	4

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile , approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)	
PRESIDENTE	Pag. 5
(728-B) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)	
PRESIDENTE	Pag. 5, 8

BERGESIO (L-SP-PSd'Az), <i>relatore</i> ,	Pag. 6
LA PIETRA (Fdl)	8
TARICCO (PD)	8
(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni (Discussione e rinvio)	
PRESIDENTE	Pag. 9, 12
TARICCO (PD), <i>relatore</i>	9
(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico , approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)	
PRESIDENTE	Pag. 12
LA PIETRA (Fdl), <i>relatore</i>	12
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	13

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

I lavori hanno inizio alle ore 13,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02194, presentata dalla senatrice Caligiuri.

BATTISTONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rilevo in premessa che, in materia di contaminazioni da sostanze non ammesse per i prodotti biologici, il regolamento (CE) 834/2007 e il suo regolamento esecutivo 889/2008 non prevedono un limite quantitativo massimo oltre il quale è necessario procedere alla decertificazione-declassamento del prodotto contaminato, fatto salvo quanto previsto dalla normativa orizzontale in materia di contaminazioni da fitofarmaci.

La Commissione europea ha altresì chiarito che, per qualunque valore di residuo di una sostanza non ammessa, è necessario procedere all'indagine volta a determinare la causa di tale contaminazione e a stabilire se il prodotto soddisfi i requisiti della produzione biologica. Pertanto, solo dopo che è stato eliminato qualsiasi dubbio di irregolarità o infrazione, il prodotto può essere venduto come biologico. La normativa europea prevede infatti che il prodotto contaminato, qualunque sia il valore di residuo di sostanza non ammessa, debba essere decertificato, se tale contaminazione è dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione.

In linea con la normativa europea di riferimento, al fine di tutelare principalmente il consumatore, la sua fiducia nei confronti dell'agricoltura biologica e il logo europeo che la contraddistingue, il decreto ministeriale n. 309 del 13 gennaio 2011 ha introdotto una norma che prevede la decertificazione di un lotto di prodotto biologico contaminato anche nel caso in cui l'organismo di controllo accerti che tale contaminazione non sia dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione. Si parla in questo caso di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile. A tal fine, il citato decreto prevede una soglia massima di residuo di una sostanza non ammessa pari a 0,01 milligrammi per chilogrammo, superata la quale il lotto deve essere in ogni caso decertificato.

Occorre comunque tener presente che il decreto ministeriale del 10 luglio 2020, modificando il citato decreto ministeriale n. 309 del 2011,

ha introdotto una soglia più alta nel caso di contaminazione da acido fosfonico. Tale modifica è stata introdotta considerando non solo la minore sensibilità dei metodi di analisi ad oggi utilizzati per la rilevazione di acido fosfonico, ma anche tenendo presente quanto rappresentato da tutto il settore dell'agricoltura biologica, relativamente a talune problematiche colturali, che possono portare a contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di questo prodotto, con valori di residui spesso più alti della soglia di 0,01 milligrammi per chilogrammo.

Successivamente, l'articolo 43, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020 ha disposto che, per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche qualora, a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo, la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo.

Per quanto detto, atteso che ad oggi il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha ancora stabilito specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree, i prodotti delle colture arboree potranno recare l'indicazione del metodo biologico anche se contaminati, sino ad una soglia pari a quella prevista dal regolamento (CE) n. 396/2005, qualora l'organismo di controllo abbia accertato che la contaminazione da acido fosforoso non sia dovuta ad una irregolarità o infrazione e che la contaminazione stessa sia attribuibile alla natura vulcanica del suolo.

Preciso che il predetto articolo 43 introduce una deroga ad una norma nazionale, che non si applica ai prodotti provenienti da altri Stati membri o importati da Paesi terzi, per i quali vige la sola normativa europea di riferimento, ovvero il regolamento (CE) n. 834/2007 e il relativo regolamento esecutivo. Rilevo infine che, nel caso dei prodotti biologici trasformati, il predetto decreto ministeriale del 13 gennaio 2011 prevede che i limiti di acido fosfonico vadano applicati tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasformazione e miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto. Va evidenziato che, stante l'assenza di norme armonizzate di riferimento dell'Unione europea, vengono adottati specifici fattori di trasformazione individuati dall'amministrazione sanitaria a seguito di appositi studi e ricerche di natura tecnico-scientifica.

Concludo assicurando la senatrice interrogante sulla costante attenzione che il Ministero riserva ad un settore come quello in esame, che rappresenta un elemento di forza del comparto agricolo, per il riconosciuto valore aggiunto dei suoi prodotti, per gli effetti positivi sull'ambiente, sulla salute pubblica, sullo sviluppo rurale e sul benessere animale.

CALIGIURI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Battistoni per la risposta, della quale mi reputo decisamente soddisfatta.

Quello del biologico e tutto ciò che ruota intorno alle culture biologiche è un tema ampio, molto sentito, al quale la nostra Commissione ha dedicato e sta dedicando tanto lavoro. Al riguardo la posta in gioco è molto alta e di conseguenza necessita della massima chiarezza: ecco perché reputo importante, tra gli altri, il passaggio in cui il signor Sottosegretario ha specificato che, qualora l'organismo di controllo abbia accertato che la contaminazione da acido fosforoso non sia dovuta a irregolarità o infrazione e che la contaminazione stessa sia attribuibile alla natura vulcanica del suolo, i prodotti delle colture arboree potranno comunque recare l'indicazione del metodo biologico.

Concludo dicendo che l'obiettivo è stato centrato e ringrazio il sottosegretario Battistoni anche per il rinnovato impegno da parte del Ministero nei confronti del settore del «bio», che rappresenta un vero punto di forza, proprio in virtù dei suoi prodotti e dell'effetto positivo che può avere per l'intero comparto agricolo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – *Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 878, sospesa nella seduta del 30 giugno scorso.

D'accordo con il relatore, propongo di rinviare alla prossima settimana la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge, per avere più tempo a disposizione da dedicare a questa fase procedurale. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(728-B) VALLARDI ed altri. – *Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n.728-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e della deliberazione saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il disegno di legge in esame era stato inizialmente approvato in prima lettura dal Senato all'unanimità, oltre un anno e mezzo fa, e il 16 giugno 2021 è stato approvato con delle piccole modificazioni dalla Camera dei deputati, con due soli voti di astensione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergesio.

BERGESIO, *relatore*. Il disegno di legge in esame, composto da quattordici articoli, reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

L'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirato il disegno di legge. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; è stato altresì soppresso il principio della marginalità o della limitata produzione, già presente nel testo approvato dal Senato.

Il comma 2, non modificato dalla Camera dei deputati, contiene la definizione di «PPL – piccole produzioni locali». Il comma 3 precisa che, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni, i relativi prodotti provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto, come specificato dalla Camera dei deputati, che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

L'articolo 2, non modificato dalla Camera dei deputati, indica l'ambito soggettivo di applicazione della proposta di legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 – così come modificato dalla Camera dei deputati – che i prodotti delle piccole produzioni locali sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari: dunque non si dice più che «devono essere venduti», come era previsto nel testo originario approvato dal Senato. La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono (e non più «devono») essere riportate nelle etichette dei prodotti. Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia, sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.

L'articolo 4, modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di logo «PPL – piccole produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l'istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l'altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di

idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1 sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini, all'interno dello stesso territorio regionale. Al riguardo, a seguito di una modifica apportata dalla Camera dei deputati, è stata soppressa la previsione che limitava al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice la possibilità di vendita diretta negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale. Il comma 2 prevede la facoltà, da parte dei Comuni, di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell'area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L'articolo 6, non modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1, come modificato dalla Camera dei deputati, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852 del 2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853 del 2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. Durante l'esame presso la Camera dei deputati sono stati di conseguenza soppressi una serie di commi, che disciplinavano nel dettaglio i requisiti necessari per lo svolgimento di attività nei predetti locali.

L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2 si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione Internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria, oggetto di una modifica da parte della Camera dei deputati.

L'articolo 9, non modificato dalla Camera dei deputati, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. Anche l'articolo 10, recante disposizioni in materia di attività di controllo, non è stato oggetto di modifiche da parte della Camera.

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni applicative ed è stato modificato dalla Camera dei deputati solo al fine di adeguare la dicitura «logo PPL» in luogo di quella «marchio PPL» già prevista nel testo approvato dal Senato. Analogamente, l'articolo 12, recante norme in materia di sanzioni, è stato oggetto di modifiche da parte della Camera dei deputati, al solo fine di adeguare la dicitura «logo» prevista nel testo.

L'articolo 13, modificato dalla Camera dei deputati, reca le disposizioni finanziarie, statuendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È stata pertanto soppressa la norma che prevedeva lo stanziamento di 32.000 euro in relazione all'istituzione del marchio PPL previsto all'articolo 4.

L'articolo 14 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare in discussione generale, dato l'ampio consenso registrato sul testo e in considerazione del fatto che un ciclo di audizioni sul tema si è già svolto durante l'esame in prima lettura, ritengo che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

TARICCO (*PD*). Condivido la proposta del Presidente, perché il testo è stato ampiamente discusso in questa sede e l'intera Commissione era pervenuta ad una condivisione totale. Il testo è stato poi esaminato dalla Camera dei deputati ed è stato modificato in alcuni punti, ancora una volta con una condivisione totale. Ritengo dunque sia utile tenere in considerazione le audizioni che abbiamo già svolto in prima lettura e anche quelle svolte presso la Camera dei deputati. Auspico dunque la fissazione di un termine relativamente breve per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

LA PIETRA (*FdI*). Concordo con quanto hanno già detto il Presidente e il senatore Taricco e ritengo inutile lo svolgimento di ulteriori audizioni, anche perché dovremo concentrarci solo sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Auspico inoltre che, anche mediante accordi informali, venga delineato da parte della Commissione un percorso tale da favorire l'approvazione definitiva del provvedimento.

PRESIDENTE. Anche alla luce del dibattito, propongo di fissare per martedì prossimo, 13 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(2243) *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2243.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Taricco.

TARICCO, *relatore*. Il testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente ed approvato dalla Camera dei deputati il 20 maggio 2021, è composto da dodici articoli e reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.

L'articolo 1 ne descrive l'oggetto e le finalità. In particolare, il comma 1 individua l'oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina. Le finalità – elencate nel comma 3 – consistono: nella promozione dell'agroecologia, di una gestione sostenibile del suolo e di un uso collettivo della terra; nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità in agricoltura; nella diffusione della conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo; nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati; nel sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche; nella valorizzazione di coloro che praticano l'agricoltura contadina, nonché dell'agricoltore «custode» – ai sensi della legge n. 194 del 2015 – in quanto soggetti attivi nella protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti. In particolare, si qualificano come aziende agricole contadine quelle che: sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori; praticano modelli produttivi agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione culturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del pascolo anche curando il mantenimento delle varietà vegetali e

animali locali; favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non avvalendosi di processi di lavorazione automatizzate, ma di metodologie tradizionali locali; producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali da svolgersi in ambito locale; rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative (si tratta, praticamente, delle piccole e delle piccolissime imprese in campo agricolo).

Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli, che esercitano sui di essi attività agricola non in via prevalente. Il comma 3 dispone che le aziende agricole contadine possano costituire associazioni, consorzi agrari e avvalersi della collaborazione di enti e di università. I successivi commi, da 4 a 8, estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta).

L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del registro dell'agricoltura contadina, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando inoltre che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile, perché le aziende possono crescere e quindi uscire dall'alveo delle piccole aziende contadine.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo, le Regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica da far valere nei programmi di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. È specificato che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e il piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le Regioni possono censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di quaranta anni o a quelle a conduzione femminile.

L'articolo 7 prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i Comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare per ciascuna particella catastale il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del decreto legislativo n. 34 del 2018. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro tenuto dal Comune e, in presenza di determinati presupposti, ne sia attuata una gestione conservativa.

L'articolo 8 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i Comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, e la silvicoltura, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture. Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.

L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, che è individuata nella giornata dell'11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata giornata nazionale, possono essere organizzati cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzati a diffondere e sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi specificato che la giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, disponendo che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.

L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a

statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 12, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie, prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo in esame statuendo che dallo stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, in considerazione delle molteplici tematiche affrontate dal disegno di legge in esame, ritengo opportuno programmare un ciclo di audizioni, sia per approfondirne i contenuti, sia per armonizzare la normativa con i provvedimenti che affrontano tematiche simili.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2009, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Ricordo che sul disegno di legge in esame si è concluso un ampio ciclo di audizioni.

Poiché nessuno domanda di parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

LA PIETRA, *relatore*. Signor Presidente, se siamo tutti d'accordo, ritengo che la Commissione potrebbe fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

PRESIDENTE. Propongo di fissare tale termine per giovedì 15 luglio, alle ore 12.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,05.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

CALIGIURI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* –

Premesso che:

con il decreto ministeriale 10 luglio 2020, il quale modifica il decreto ministeriale 13 gennaio 2011 recante contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha introdotto alcune deroghe ai limiti di decertificazione delle produzioni biologiche italiane relativamente alla presenza di residui di acido fosfonico e dei suoi derivati, qualora sia accertata l'accidentalità della contaminazione;

l'articolo 43, comma 4-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto una specifica deroga per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, per le quali non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche, previsto dal citato decreto ministeriale 10 luglio 2020, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo;

quest'ultima deroga non specifica quali siano le concentrazioni di residui di acido fosfonico e suoi derivati che possono essere ammessi per la commercializzazione del prodotto biologico derivante dalle colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica;

tale situazione ha portato, in virtù della mancanza di univocità derivante dalle diverse fonti normative, ad un'interpretazione della deroga non omogenea in sede di controllo,

si chiede di sapere:

quali siano i limiti di residui di acido fosfonico e di suoi derivati che si devono applicare per l'immissione in commercio dei prodotti biologici delle colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica;

nel caso in cui un prodotto abbia limiti superiori a quelli previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2020 e venga trasformato, quali siano i limiti che quest'ultimo deve avere per poter essere certificato come biologico;

quali siano i limiti che devono essere applicati ai prodotti delle colture arboree che sono importati dai Paesi UE e terzi, qualora sia accertato che provengono da terreni di origine vulcanica.

(3-02194)

